

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Sostituzioni: | |
| PRESIDENTE | 169 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2494) | 169 |
| PRESIDENTE | 169, 170, 172, 174 |
| CURTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 177 |
| DI PRIMIO, <i>Relatore</i> | 169 |
| FREGONESE | 173 |
| PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 172 |
| ROBERTI | 174 |
| TURNATURI | 170 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 177 |

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Mancini Antonio e Turnaturi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Darida e Gullotti.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla V Commissione del Senato: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ».

L'onorevole Di Primio ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 maggio 1970, ebbi a svolgere la relazione su questo disegno di legge. Ritengo, pertanto, opportuno, al fine di contribuire alla brevità e alla snellezza dei nostri lavori, richiamarla in questa sede, senza, peraltro, aggiungervi nulla, in quanto ritengo di essere stato esauriente e completo allora.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURNATURI. Vorrei semplicemente chiarire le ragioni per le quali ho ritirato l'emendamento che avevo presentato in un primo tempo. Nella seduta del 20 maggio, il Ministro delle finanze, onorevole Preti, intervenendo ai lavori di questa Commissione in rappresentanza del Governo, nel riassumere i termini della travagliata vicenda che aveva tenuto in agitazione per lunghi mesi il personale di dicasteri finanziari e che portò il Governo alla predisposizione del disegno di legge in esame, affermava, tra l'altro, con particolare riguardo al personale delle « imposte dirette », quanto segue: « Ho voluto partecipare personalmente a questa seduta della Commissione perché ritengo doveroso far conoscere ai colleghi qual'è l'atteggiamento del Governo in ordine ad un aspetto tuttora controverso di questo disegno di legge. Come loro sanno, prima che si costituisse il nuovo Governo vi fu un'agitazione piuttosto lunga nel settore delle imposte dirette, i cui dipendenti chiedevano la rivalutazione dei loro tributi speciali.

Prima che il nuovo governo prestasse giuramento, il ministro Bosco e il ministro Colombo (e per lui, il sottosegretario Picardi) raggiunsero con l'organizzazione sindacale del settore delle imposte dirette un'intesa, nel senso che il Governo non si sarebbe opposto, in sede parlamentare, ad un emendamento, in seno al presente disegno di legge, che tendesse a rivalutare i tributi speciali spettanti a quel settore. Quindi, allorché assunsi le funzioni di Ministro delle finanze nel nuovo Governo ho recepito l'intesa realizzata dal mio predecessore senatore Bosco e dal Ministro del tesoro. Ho pertanto dichiarato, d'accordo col Presidente del Consiglio che il Governo non si sarebbe opposto a questo emendamento, ove fosse stato presentato in sede parlamentare.

Il Senato, dopo aver discusso il disegno di legge in esame, non approvò quella tabella rivalutativa dei diritti alla quale il Governo aveva dichiarato di non opporsi, bensì una tabella che sostanzialmente lasciava le cose come erano prima. Ho, pertanto, il dovere di dire alla Camera dei deputati quello che a nome del Governo comunicai quando venne a cessare l'agitazione del settore (2 aprile di questo anno). Da tempo immemorabile nel settore delle imposte dirette esistono i cosiddetti tributi speciali come nel settore tasse, dogane e catasto. Ora, per quanto concerne

gli altri settori, questi tributi speciali negli ultimi tempi sono stati rivalutati e adeguati al valore della moneta. Questo non è accaduto nel settore delle imposte dirette.

Vi è, pertanto, nell'ambito dello stesso Ministero delle finanze una situazione di malessere determinata dal fatto che coloro i quali sono addetti al settore più delicato, non hanno ottenuto questa rivalutazione mentre essa è stata conseguita da quelli che sono addetti a settori meno rilevanti.

La preoccupazione dell'Amministrazione finanziaria è che alla vigilia della riforma tributaria nel settore delle imposte dirette per una scarsa collaborazione del personale, non si possa condurre fin dall'inizio quella lotta contro le evasioni che è il presupposto del successo della riforma. È, infatti, evidente che con un personale che ritenga di avere avuto un adeguato riconoscimento dei suoi compiti, è molto più facile condurre avanti la riforma, mentre se tale personale si vedesse trattato peggio degli altri tre settori operativi (dogane, catasto, tasse) non si sentirebbe spontaneamente portato a collaborare per la migliore riuscita della riforma tributaria.

È in relazione a queste considerazioni — dichiarava ancora l'onorevole Ministro — che ho ritenuto di venire qui responsabilmente a ripetere quale sia l'atteggiamento del Governo. Secondo l'accordo raggiunto, esso non si oppone a che il Parlamento approvi un emendamento inteso appunto a rivalutare i tributi speciali del settore imposte dirette com'è stato proposto dall'onorevole Turnaturi ed altri ».

Onorevoli colleghi, mi preme sottolineare in particolare, soprattutto quella parte delle dichiarazioni del Ministro ove è detto espressamente: « Se ho ritenuto mio dovere, come Ministro, venire qui alla Camera per esporre la situazione, è proprio per una ragione di coerenza politica e morale, in omaggio al vecchio principio *pacta sunt servanda*, per cui non si può prendere in giro una organizzazione sindacale.

Se io oggi non fossi qui dinanzi a questa Commissione a ripetere che questo impegno è stato assunto, non credo mi comporterei responsabilmente. Ho già spiegato le ragioni per le quali il Governo non si oppone, tanto che ritengo non sia il caso di ripeterle una seconda volta ».

E rispondendo infine alla opposizione di parte comunista, così concludeva l'onorevole Ministro: « Se dovesse prevalere la tesi secondo la quale le agevolazioni già concesse agli altri settori (nel campo dei tributi spe-

ciali) non debbono essere concesse alle imposte dirette, in vista della riforma tributaria, il settore di gran lunga più delicato verrebbe posto in una situazione di disagio. Ed a voi, gruppo parlamentare di opposizione, che sostenete continuamente la tesi che in Italia non si riesce a fare funzionare un sistema tributario moderno nel settore delle imposte dirette e che non si combattono adeguatamente le evasioni, deve essere ricordato che, mettendo all'ultimo posto coloro che appartengono a questo settore della pubblica amministrazione, che è il più criticato e dal funzionamento del quale si trae motivo per attaccare il Governo in carica, indubbiamente non date un appoggio né alla realizzazione della riforma tributaria, né alla sua preparazione. La conclusione sarà questa: scontenteremo proprio quelli di cui avremo più bisogno ».

Dopo quanto ho ritenuto di riportare dei punti più salienti delle autorevoli e responsabili dichiarazioni del Ministro Preti, qui ancora gli rinnovo i più sentiti ringraziamenti, e non credo debba aggiungere altro da parte mia in ordine alla travagliata vicenda del provvedimento in esame. Questa Commissione, accogliendo nella seduta del 20 maggio l'appello dell'onorevole Ministro, ha onorato della sua approvazione l'emendamento presentato da me e da altri colleghi, che rispondeva, appunto, a questa esigenza di perequazione sottolineata dallo stesso ministro delle finanze.

Il disegno di legge non venne, purtroppo, approvato definitivamente, come certamente ricorderete, perché il gruppo comunista richiese la rimessione in Aula, opponendosi così al soddisfacimento di una primaria esigenza di giustizia perequativa all'interno del Ministero delle finanze, affermata dallo stesso ministro a nome del Governo e confortata dal voto responsabile di questa Commissione, ritardandone così l'ulteriore *iter* legislativo.

Questi sono i fatti incontrovertibili per cui la responsabilità del ritardo nell'approvazione del provvedimento ricade esclusivamente sul gruppo comunista e né vale a trasformare questa realtà quanto è stato scritto in questi ultimi tempi in circolari diffuse da alcune organizzazioni sindacali nel maldestro tentativo di addossare la responsabilità del ritardo nell'approvazione del disegno di legge alla presentazione e all'approvazione del mio emendamento.

E del resto, che la rivalutazione della tabella per il personale delle imposte dirette fosse ispirata soltanto a reali esigenze di giu-

stizia perequativa, è stato ammesso — e ne ho qui le prove inconfutabili — dallo stesso gruppo parlamentare comunista e dalle altre confederazioni sindacali dei settori finanziari. Do lettura — mi limito ad alcuni passi — di una lettera, datata Roma 5 marzo 1970, della segreteria del gruppo parlamentare comunista della Camera: « Il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge che in sostanza accoglie la base economica e normativa delle rivendicazioni, respingendo il proposito avanzato dal sindacato autonomo imposte dirette, che prosegue da solo l'agitazione, di aumentare i diritti casuali. Tuttavia, noi abbiamo criticato il fatto che il Governo lasci andare avanti all'infinito l'agitazione senza assumere iniziative valide per comporla.

Non possiamo escludere che si debba rivedere qualche parte delle norme sui diritti casuali per evitare le forti sperequazioni esistenti ».

Ed ecco il contenuto di una lettera pervenuta in data 6 ottobre 1970 al Sindacato autonomo delle imposte dirette da parte degli altri sindacati finanziari aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CISNAL e Sindacati autonomi Tesoro, Centrali e Intendenza di finanza: « I Sindacati finanziari firmatari dell'accordo del 7 gennaio, riunitisi per l'esame del provvedimento perequativo, hanno convenuto sulla estrema delicatezza della situazione che presenta rischi notevoli per l'esito della vertenza, e sono pertanto a chiedervi di ritirare l'emendamento dell'onorevole Turnaturi per rendere possibile la rapida approvazione del disegno di legge n. 2494. Poiché peraltro i Sindacati finanziari convengono sul problema posto dalla vostra rivendicazione, siamo ad assicurarvi il nostro impegno, anche sul piano delle concrete azioni sindacali, per portare a compimento, in una diversa occasione, non solo il problema delle Tabelle, ma l'insieme delle questioni di fondo che si pongono nel vostro settore ».

La verità è, dunque, onorevoli colleghi, al di là del contraddittorio atteggiamento dell'opposizione e delle stesse Confederazioni sindacali, che si trattava e si tratta della esigenza di soddisfare ad un anelito di giustizia che spinge tutto il personale delle imposte dirette !

Ma andiamo al problema di fondo per cui stamane ho ripreso la parola. Ieri il ministro delle finanze onorevole Preti, a nome del Governo, mi ha invitato a ritirare l'emendamento al disegno di legge in esame onde

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1970

consentire la rapida e definitiva approvazione del disegno di legge stesso. L'onorevole Preti, nel rivolgermi tale invito, mi ha ribadito il fermo intendimento suo e del Governo di voler risolvere in altra sede e il più sollecitamente possibile il problema particolare del settore imposte dirette, mentre in precedenza mi aveva fatto pervenire una lettera, in cui, fra l'altro, è detto: « Per favorire l'approvazione del disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati n. 2494 e per evitare che torni di nuovo al Senato è consigliabile che l'onorevole Turnaturi rinunci agli emendamenti presentati. Preso contatto col Presidente del Consiglio e col Ministro del tesoro, sono in grado di comunicare che ci adopereremo per trovare modi concreti per risolvere la questione dei diritti casuali del personale delle imposte dirette ».

È, dunque, solo per senso di responsabilità, considerando le difficoltà obiettive che si frappongono alla sollecita approvazione del presente disegno di legge, che ho ritenuto ieri di aderire a tale invito, senza però mancare di sottolineare, nel corso dei lavori di questa stessa Commissione riunita in sede referente, che il ritiro dell'emendamento presentato e già approvato il 20 maggio non significava né vuole significare rinuncia alla legittima rivendicazione da me avanzata per il personale delle imposte dirette. Trattasi, cioè, di un responsabile e meditato gesto di solidarietà verso il personale degli altri settori finanziari, i quali da mesi attendono l'approvazione di questo provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo di dover abusare oltre della vostra cortese attenzione e concludo, quindi, questo mio intervento rinnovando i sentimenti della mia gratitudine a lei, onorevole Presidente, ai rappresentanti del Governo che, venendo qui hanno dimostrato sollecitudine verso la categoria delle imposte dirette, nonché a tutti gli onorevoli colleghi che hanno voluto con il loro appoggio corrispondere alle attese di una categoria dal cui diuturno lavoro e sacrificio lo Stato democratico trae un terzo delle proprie entrate tributarie per l'avanzata sociale del popolo italiano.

Ma il mio impegno verso questa categoria sarebbe incompleto se non vi pregassi di approvare il seguente ordine del giorno in cui sono riassunti i termini della questione e che confido venga, appunto, onorato della vostra approvazione:

« La Commissione affari costituzionali, preso atto delle dichiarazioni rese dall'ono-

revole Turnaturi e dal ministro delle finanze onorevole Preti; considerato che la riforma tributaria oltre che implicare un riordinamento generale di attribuzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle finanze, esige l'attuazione del principio della chiarezza e giustizia retributiva fra il personale delle diverse branche dello stesso Ministero delle finanze investito di pari funzioni e responsabilità e fruente di tributi speciali, impegna il Governo a risolvere nel modo più sollecito e soddisfacente il problema della perequazione del trattamento accessorio del personale delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non voglio qui fare la storia delle varie vicende che hanno accompagnato l'iter di questo dibattuto e travagliato disegno di legge. In effetti, vi fu questa presa di posizione del Governo, per far cessare lo sciopero dei finanziari delle imposte dirette, nel senso che il Governo non si sarebbe opposto ad eventuali emendamenti che fossero stati presentati al Parlamento. Successivamente il ministro Preti ha scritto la lettera ricordata dall'onorevole Turnaturi, ma si è concluso con l'intendimento di inserire l'emendamento in uno dei decreti delegati per la riforma dell'amministrazione. Posso aggiungere che, se questo non sarà possibile, si potrà studiare un'altra strada. Ovviamente, il beneficio economico della tabella non potrà superare le 50 ore perché si vuole una perequazione fra tutti i finanziari statali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — ad effettuare,

anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonché il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero delle partecipazioni statali.

(È approvato).

ART. 2.

Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.

(È approvato).

ART. 3.

Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 dicembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, nonché per il personale di cui all'articolo 2, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti nonché all'importo del tratta-

mento previsto dall'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento — con possibilità di forfetizzazione — del lavoro straordinario previsto dalla presente legge e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FREGONESE. Parlo per dichiarazione di voto. Non voglio ripetere quanto è scritto nel verbale della seduta del 20 maggio, in cui la nostra posizione è stata chiaramente espressa. Nulla abbiamo da modificare rispetto a quanto è stato detto in quella sede, neppure a seguito dei fatti ieri avvenuti. Eravamo contrari all'emendamento che è stato ritirato e che, a nostro avviso, rimetteva in discussione una perequazione parziale nell'ambito del settore finanziario, ma che noi non condividiamo, perché riteniamo che la perequazione debba avvenire nell'ambito di tutto il pubblico impiego. Quella che si affronta con il disegno di legge in esame è una operazione settoriale che non risolve il problema, perché

lo risolve in una linea diversa da quella prevista dalla legge-delega e, quindi, rimette in moto in ogni settore meccanismi che creano reazioni a catena. Che vi siano ventisei livelli retributivi in questo settore non significa che non ve ne siano anche negli altri. E non mi pare che si possa sostenere che i funzionari e impiegati dell'amministrazione finanziaria debbano avere un trattamento diverso dagli altri.

Questa è la ragione per la quale votiamo contro questo disegno di legge, augurandoci contemporaneamente che i problemi che sono rimasti insoluti trovino la loro soluzione nella sede indicata dal Sottosegretario, e che, adottando una regolamentazione uniforme del settore del pubblico impiego, non accada che i singoli ministri operino in contrasto con questa linea.

La nostra autonomia è dimostrata dal fatto che noi oggi votiamo contro questo provvedimento, indipendentemente dal fatto che la CGIL scioperi con gli altri per l'approvazione di questa legge.

ROBERTI. Vorrei dichiarare brevemente che noi voteremo a favore del disegno di legge, pur condividendo ed appoggiando le considerazioni fatte dall'onorevole Fregonese circa l'opportunità di una regolamentazione nel settore del pubblico impiego in generale, e dei dipendenti dei dicasteri finanziari, in particolare. Ma è anche noto che da quando esiste una posizione di categoria e, quindi, di sindacato, i miglioramenti globali si raggiungono attraverso una serie di spinte, di possibilità che talune categorie, in tutti i settori del lavoro, sia pubblico che privato, sia industriale che commerciale, man mano perseguono. Per questa ragione, noi voteremo a favore del provvedimento senza con ciò compromettere né le aspirazioni generali al raggiungimento di una perequazione globale, né un migliore ordinamento in tutto il settore del pubblico impiego.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1970

Pongo in votazione la tabella A.

TABELLA A

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

| OGGETTO | TARIFFE (Lire) | | Annotazioni |
|--|----------------|-------------|---|
| | Fisso | Scritturato | |
| 1. — Certificati-copia - Estratti vari: | | | Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro; di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonché ai fini di indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50. |
| per ogni copia certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7 . | 200 | — | |
| per la prima pagina | — | 100 | |
| per le pagine successive | — | 50 | |
| 2. — Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali | | | |
| a) per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . | 800 | — | |
| b) per ogni frazionamento approvato | 500 | — | |
| 3. — Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo | 50 | — | |
| Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima | — | 20 | |
| 4. — Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta | — | — | D'importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti. |
| 5. — Diritti per la consultazione degli atti catastali: | | | |
| per la prima mezz'ora | 500 | — | |
| per ogni ora o frazione di ora successiva | 800 | — | |
| 6. — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle commissioni amministrative | 25 | — | |
| per la prima pagina | — | 50 | |
| per ogni pagina successiva | — | 20 | |

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1970

| OGGETTO | TARIFFE (Lire) | | Annotazioni |
|---|----------------|--------------------------------------|--|
| | Fisso | Scritturato | |
| 7. — Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: per la prima mezz'ora o frazione per ogni ora o frazione di ora successiva | 250 500 | — — | Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. |
| 8. — Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette | — | 100 per ogni 100 arti- coli | |
| 9. — Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali: Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun comune interessato è dovuto un diritto | 300 | — | Il diritto di cui contro è dovuto dalla provincia in misura ridotta alla metà e dalla camera di commercio ad un quarto. Le amministrazioni provinciali e la camera di commercio, industria e agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote. |
| 10. — Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato | — | 50 per ogni 100 arti- coli | |
| 11. — Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato | — | 100 per ogni 100 arti- coli | |
| 12. — Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali | — | 100 per ogni 100 arti- coli | |
| 13. — Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato | — | 150 per ogni 100 arti- coli | Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici. |

(È approvata).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1970

L'onorevole Turnaturi ha presentato il seguente ordine del giorno il cui svolgimento è già stato fatto in sede di discussione generale:

« La Commissione Affari costituzionali, preso atto delle dichiarazioni rese dal Governo;

considerato che la riforma tributaria, oltre che ad implicare un riordinamento generale di attribuzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle finanze, esige l'attuazione del principio della chiarezza e della giustizia retributiva fra il personale delle diverse branche dello stesso Ministero delle finanze, investito di pari funzioni e responsabilità ed usufruente di tributi speciali,

impegna il Governo

a risolvere nel modo più sollecito e soddisfacente il problema della perequazione del trattamento accessorio del personale delle imposte dirette ».

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere sull'ordine del giorno presentato.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta questo ordine del giorno, facendo presente che ritiene che esso possa avere soluzione nell'ambito delle norme che la Camera ha già votato con la proroga della legge n. 249 del 1968.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Turnaturi, accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie »
(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2494).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 10 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Assante, Ballardini, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Ciampaglia, Cossiga, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Ingrao, Luzzatto, Macaluso, Malagugini, Mancini Antonio, Monsellato, Nucci, Protti, Roberti, Scaglia, Scaini, Scotoni, Senese, Spagnoli, Tuccari, Turnaturi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO